

Bando di Concorso per il conferimento di 1 Borsa di Studio di Addestramento alla Ricerca su fondi a disposizione del Centro Interuniversitario Agorà Scienza e fondi derivanti dalla Provincia di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla Compagnia di San Paolo, disponibili presso il Dipartimento di Fisica Teorica, via P. Giuria 1 – Torino (di seguito nominato Dipartimento), da usufruirsi presso il Centro Interuniversitario Agorà Scienza (di seguito nominato Centro), via Po n. 18 - Torino, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto di Ateneo, nel quadro dei progetti di ricerca del Centro negli ambiti della comunicazione della scienza e del rapporto tra scienza e società.

Tipologia del concorso

ART. 1

Il Dipartimento, bandisce n°1 borsa di studio della durata di **12 mesi**, rinnovabile per un periodo complessivo non superiore al biennio, dell'importo lordo mensile di **Euro 1.500,00** destinata a cittadini italiani o di paesi comunitari, in possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento oppure di Laurea magistrale/specialistica nell'area delle discipline scientifiche, con conoscenza della lingua inglese.

Sono ammessi cittadini di paesi extracomunitari a condizione che esistano accordi bilaterali nel campo della ricerca tra l'Italia e il paese di provenienza del candidato.

La ricerca, di cui è responsabile il Prof. Enrico Predazzi, sarà volta al completamento della formazione scientifica del vincitore tramite la partecipazione alle fasi di progettazione, realizzazione e valutazione dei progetti del Centro.

Criterio di assegnazione della borsa

ART. 2

L'importo della borsa è corrisposto in rate bimestrali posticipate, previa dichiarazione del responsabile scientifico sul corretto svolgimento dell'attività da parte del borsista.

ART. 3

La borsa di studio è assegnata tramite concorso pubblico per titoli.

ART. 4

I titoli sono valutati dalla Commissione in base a un punteggio preventivamente stabilito prendendo in considerazione:

- voto finale del titolo di studio richiesto;
- pubblicazioni;
- altri titoli accademici e scientifici;
- conoscenza della lingua inglese;

- precedenti esperienze di lavoro o collaborazione alla ricerca in settori attinenti l'oggetto dei progetti del Centro.

Commissione

ART. 5

La Commissione e' composta da:

- Presidente del Centro;
- Responsabile Scientifico della Ricerca o suo delegato;
- Membro del Centro esperto negli ambiti sopra elencati o suo delegato;
- Segretario Amministrativo del Dipartimento o suo delegato in qualità di verbalizzante.

Domanda e Termine

ART. 6

La domanda di ammissione al concorso (allegato A), redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al **Direttore del Dipartimento di Fisica Teorica, via P. Giuria n. 1 - 10125 Torino** e inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro **20** giorni dalla data del bando, ovvero **entro e non oltre il 23/02/2010**. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro postale. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, prive dei dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) e quelle pervenute presso il Dipartimento **dopo il 02/03/2010**, pur arretranti la data del timbro postale anteriore o uguale a quella della scadenza del presente bando. Il Dipartimento non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
2. titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
3. indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni elette ai fini del concorso; ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio a cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione;
4. di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario quali condanne abbia riportato;
5. quale sia la posizione ai fini dell'obbligo del servizio militare;
6. di essere cittadino italiano o di altro paese comunitario o extra comunitario. In quest'ultimo

caso dovrà essere allegata copia del trattato di reciprocità e il paese di provenienza del candidato. La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti o autocertificazione:

- a) certificato di studio recante il voto finale;
- b) pubblicazioni;
- c) altri titoli scientifici e accademici;
- d) documentazione comprovante precedenti esperienze lavorative e/o partecipazione a progetti negli ambiti di ricerca indicati nel presente bando;
- e) certificato comprovante la conoscenza della lingua inglese;
- f) fotocopia del documento di identità in caso di domanda inviata per posta.

In caso di presentazione a mano, la firma del candidato, in calce alla domanda, dovrà essere apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione.

Graduatoria di merito

ART. 7

Al termine dei lavori la commissione è tenuta a formulare la graduatoria generale di merito.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa, può essere messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Borsa di Studio

ART. 8

Le borse di studio sono conferite mediante comunicazione scritta. A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione i vincitori devono far pervenire al Direttore del Dipartimento una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare la fruizione della borsa entro il termine stabilito dal Direttore stesso e comunque non oltre i successivi trenta giorni, salvo diverso accordo.

Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa deve inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la sua responsabilità, che non usufruirà durante tutto il periodo di godimento della borsa, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di Enti pubblici.

In caso di non accettazione la borsa è conferita secondo l'ordine di graduatoria.

ART. 9

Le borse sono comprensive del costo di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, compresi i rischi in itinere, che potrebbero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie nonché all'esterno di esse, se autorizzate, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose che il borsista potrebbe provocare.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle società di assicurazione e alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

ART. 10

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro subordinato.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio conferite dallo Stato o da altri enti pubblici. Il loro godimento è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico.

Le borse possono essere rinnovate per un periodo complessivo non superiore a due anni in presenza di disponibilità finanziaria, con delibera del Consiglio di Dipartimento.

L'importo delle borse, dedotto l'eventuale costo per la copertura assicurativa, è assimilato a reddito di lavoro dipendente e come tale soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche con ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 600/73.

ART. 11

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti altresì a svolgere le attività previste dal programma di ricerca, ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura a cui sono stati assegnati e di mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento dell'attività.

L'attività di ricerca comporta un impegno rapportato ad anno non inferiore a 1.000 ore, all'interno della struttura nonché di missione autorizzata all'esterno di esse.

Al termine del periodo di fruizione della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare una relazione scientifica sull'attività svolta.

I risultati delle ricerche effettuate dal borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università. Qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento citando gli enti finanziatori e l'Università.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso nonché dei regolamenti universitari potrà comportare, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Dipartimento, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

ART. 12

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme di cui al regolamento universitario e di legge vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Trattamento dei dati personali

ART. 13

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Fisica Teorica, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente alla eventuale assegnazione della borsa, per le finalità inerenti alla gestione della medesima.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino.

In merito al trattamento dei dati personali l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo di cui sopra. La domanda di accesso ai dati personali potrà essere presentata al Dipartimento di Fisica Teorica – via Pietro Giuria, 1 – Torino.

*F.to Il Direttore del Dipartimento di Fisica Teorica,
Prof. Stefano Sciuto*

Torino ,03/02/2010